



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 16 Dicembre 2008, n. 20

Perugia, 2 Marzo 2016

REGIONE UMBRIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

È copia conforme all'originale documento elettronico
sottoscritto mediante firma digitale qualificata - conservato
negli archivi del protocollo informatico dell'Assemblea
legislativa al n. 1478... del 08/03/2016

La presente copia si compone di n. 3 fogli.
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Carla Bianchi*)

Alla Presidente dell'Assemblea Legislativa
DONATELLA PORZI

Alla Presidente della Giunta Regionale
CATIUSCIA MARINI

Loro Sedi

OGGETTO: ATTO n. 319 – Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale,
concernente: *“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio
2015, n.1 (Testo unico Governo del Territorio e materie correlate)”*. Parere.

Con riferimento alla Vostra nota Prot. n. 361 del 22 gennaio 2016 relativa all'oggetto,
si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 2 Febbraio 2016 ha
esaminato l'Atto n. 319 – Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale, concernente:
*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2015, n.1 (Testo unico
Governo del Territorio e materie correlate)”* ed ha espresso **parere favorevole** con le
osservazioni formulate dal Comune di Gualdo Cattaneo acquisite dal CAL, nella seduta
odierna, che si allegano alla presente.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Avv. *Fausto Galilei*

Il Presidente
Avv. *Andrea Romizi*

All/to: Osservazioni del Comune di Gualdo Cattaneo Prot.N.0001901 del 25/02/2016
Ns. Prot. 77/2016



COMUNE DI GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Comune di
Gualdo Cattaneo
Prot. n. 0001901-P
Data: 25/02/2016
Clas: 06-02

PIAZZA UMBERTO I - 06035 GUALDO CATTANEO (PG) Tel. 0742/92941 Fax 0742/91886
Codice fiscale 82001410545 Partita I.V.A. 01122190547

Gentile Assessore Agricoltura, Cultura, Ambiente
Fernanda Cecchini
Regione Umbria
fernanda.cecchini@regione.umbria.it



CAL Umbria - cal pg

Prot. 0000077 del 29/02/2016 ore 16:23

Tit. -

Documento P - Registro: Arrivo

p.c. Arch. Diego Zurli

Responsabile

Struttura di Appartenenza

AMBITO DI COORDINAMENTO: Territorio, infrastrutture e mobilità

dzurli@regione.umbria.it

OGGETTO: Richiesta norma transitoria ex art. 95 LR 1/2015

La nota che segue intende sostenere l'utilità e l'opportunità di apportare una piccola modifica all'art. 95 co. 3 della LR 1/2015.

Il fatto è questo: il Piano Regolatore Generale vigente di Gualdo Cattaneo è stato approvato con DCC n. 34 e 35 del 14.07.2005 con previsioni di insediamenti pari a mq 4.690.485, eccedendo il limite del 10% della superficie territoriale occupata dal PRG pre-esistente.

In data 21 Febbraio 2011 è stata stipulata tra il Comune di Gualdo Cattaneo e la Provincia di Perugia convenzione per il coordinamento e la formazione del Piano Regolatore Generale Parte Strutturale, con la quale venivano disciplinate le modalità di svolgimento e le attività necessarie all'espletamento delle attività di assistenza e supporto tecnico alla pianificazione comunale nonché i rapporti tra Provincia e Comune. Il lavoro congiunto è proseguito fino al 04/04/2014, data in cui è stata ADOTTATA la Variante al Piano Regolatore Generale Strutturale.

Il PRGS adottato con DCC n. 10 del 04.04.2014, ai sensi della LR 11/2005, prevedeva un ulteriore modesto consumo di suolo, arrivando ad un totale di mq 4.848.758. Tale incremento era in ogni caso conforme ai criteri dettati dall'allora pienamente vigente PTCP sia in termini di capacità edificatoria, sia in termini di consumo di suolo. D'altra parte la Provincia stessa non avrebbe potuto consegnare gli elaborati del PRG se questi fossero stati palesemente contrari alla norma.

Il PRGS ha continuato il suo iter amministrativo con qualche difficoltà, arrivando alla fase di Esame delle Osservazioni pervenute. Le sedute consiliari hanno finora deliberato sulle osservazioni in tre momenti:

I° esame approvato con DCC n. 4 del 26.02.2015;
II° esame approvato con DCC n. 51 del 23.11.2015;
III° esame approvato con DCC n. 5 del 03.02.2016.

Qualcuna delle osservazioni pervenute ha richiesto un ulteriore impegno di suolo.

Quest'ufficio ha ritenuto di poterle accogliere (per la parte meramente tecnica), in forza di un'interpretazione positiva dell'art. 95 co. 3 LR 1/2015, confidando cioè nel fatto che 1) la norma fosse destinata ai PRG ancora da redigersi e che, soddisfatta questa prima condizione, 2) il limite del 10% fosse un limite all'incremento e che 3) questo limite fosse riferito al PRG vigente al momento della redazione della variante, e non al PRG vigente alla data del 13/11/1997.

La DGR 598/2015, lett. G) p.to 1, ha invece impresso chiaramente una coerenza diversa allo stesso articolo 95 co. 3 della legge, poiché l'assenza di una norma transitoria sembra obbligare tutti i PRG (anche quelli adottati, dunque), alla verifica del limite del 10%.

Questo sarebbe proprio il caso del Comune di Gualdo Cattaneo. L'applicazione della DGR 598/2015 comporterebbe non solo di dover rivedere tutte le osservazioni controdedotte nell'ottica di ridurre o azzerare il consumo di suolo, ma anche di revocare il PRGS adottato, per ritornare al PRG approvato nel 2005.

Considerato che è in discussione in questi giorni un disegno di legge che intende modificare alcuni aspetti della LR 1/2015, tra cui anche l'art. 95 citato, mi permetto di suggerire l'integrazione di detto articolo con un brevissimo comma (in neretto), che consentirebbe di risolvere questo caso specifico.

3 bis.

1. Per i PRG approvati successivamente al 13 novembre 1997 che contengono previsioni di insediamenti eccedenti il limite del dieci per cento di cui al comma 3, i Comuni, ferme restando le possibili e auspicabili riduzioni delle previsioni in termini di superficie territoriale impegnata, in sede di eventuale variante possono confermare le relative previsioni senza effettuare incrementi di superficie territoriale per nuovi insediamenti, compensando quelle degli insediamenti già previsti dal PRG in vigore.

2. I PRG adottati in vigore della LR 11/2005, in conformità ai criteri sul dimensionamento e sul consumo di suolo previsti dal PTCP, sono fatti salvi.

3. Le compensazioni devono avvenire tra insediamenti che hanno le caratteristiche di cui al regolamento previsto all'articolo 246, comma 1, lettera b), con l'esclusione degli insediamenti che rivestono valore storico e culturale e quelli sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico architettonico e culturale, nonché delle parti destinate a parchi urbani e territoriali e delle aree relative alla rete ecologica regionale."

La ringrazio e le invio i miei migliori saluti.

Gualdo Cattaneo, li 25.02.2016

Il Responsabile
dell'Area Urbanistica, Edilizia e Sviluppo Economico
Arch. Bruno Mario Broccolo

